DIRETTIVA 93/56/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1993

che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ('), modificata da ultimo dalla direttiva 93/26/CEE della Commissione (²), in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

considerando che dallo studio sul composto azotato non proteico «solfato d'ammonio» e sull'analogo idrossilato della metionina e relativo sale calcico è emerso un effetto benefico per i ruminanti; che è pertanto opportuno estendere a questa categoria di animali l'autorizzazione ad utilizzare i prodotti in questione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permamente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (²) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 2.

ALLEGATO

1. Nel gruppo 2, · Composti azotati non proteici ·, è aggiunto, al punto 2.2 · Sali di ammonio ·, il seguente prodotto :

7	Disposizioni particolari	Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — menzione: • solfato di ammonio •, — tenore di azoto e di umidità, — specie animale — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — menzione: • solfato di ammonio •, — tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento, — apporto di azoto non proteico, espresso in proteina greggia (% della proteina greggia totale), — indicazione nel modo d'impiego del tenore di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale, — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % •
9	Specie animale	Ruminanti dall'i- nizio della rumi- nazione
S	Caratteristiche di composizione del prodotto	Solfato di ammonio min. 35 %
4	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	
3	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	(NH₄)₂SO₄
2	Denominazione del prodotto	• 2.2.3 Solfato di ammonio, soluzione acquosa
	Denominazione dei gruppi di prodotti	

2. Nel gruppo 4, Analoghi idrossilati di amminoacidi , la parte di frase • tranne i ruminanti • è soppressa nella colonna 6, • specie animale •, per quanto concerne i prodotti 4.1.1, • Analogo idros-silato della metionina •, e 4.1.2, • Sale calcico dell'analogo idrossilato della metionina •.